

LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI

Sono previste specifiche agevolazioni contributive per persone svantaggiate che si trovino in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale e che prestino la loro attività lavorativa presso le Cooperative Sociali. La cooperativa deve essere iscritta all'albo informatico delle cooperative, sezione mutualità prevalente e all'apposito albo regionale e deve perseguire, per scopo statutario, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

LAVORATORI

Sono considerati lavoratori svantaggiati:

- **invalidi fisici psichici e sensoriali;**
- **ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari;**
- **soggetti in trattamento psichiatrico;**
- **tossicodipendenti;**
- **alcolisti;**
- **minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari.**

DATORI DI LAVORO

Cooperative sociali aventi in forza lavoratori svantaggiati, soci e non soci, pari almeno al 30% del totale. La media deve essere calcolata su un arco temporale di 12 mesi salvo diversa previsione della legislazione Regionale

CONTRATTO

Le persone svantaggiate possono operare in qualità di socio o dipendente della cooperativa. L'assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale.

26

INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

INPS

Benefici contributivi:

- sgravio totale degli oneri contributivi per l'assicurazione obbligatoria e previdenziale. Lo sgravio si applica anche per la quota a carico del lavoratore.

MODALITÀ OPERATIVE

È necessario presentare all'INPS una dichiarazione del legale rappresentante in merito al possesso dei requisiti da parte dei soggetti svantaggiati e che gli stessi rappresentano almeno il 30% del totale. La percentuale deve essere calcolata escludendo dal computo i soci volontari e le persone svantaggiate.

Fonti normative: Legge 381/1991 art. 4 comma 3; D.M. 9 novembre 2001; Legge 92/2012 art. 4 commi 12-15; Circolare INPS n. 296/1992; Circolare INPS n. 188/1994; Circolare INPS n. 137/2012; Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2008.